Conto corrente con la Posta | Anno 88° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 25 marzo 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 gennaio 1947, n. 121.

Rimborso da pagare da parte del Tesoro, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese per il trasporto di profughi stranieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le spese sostenute dal Ministero dei trasporti Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il trasporto di profughi stranieri e loro cose sono a carico del Governo italiano, salvo rivalsa di questo nei confronti dei Governi stranieri.

Art. 2.

Le tasse come sopra dovute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, computate a norma di tariffa, saranno addebitate, a mezzo di speciali conti distinti per nazionalità dei profughi, al Ministero del tesoro, che provvederà al rimborso dei rispettivi importi alla predetta Amministrazione, ed al recupero dai Governi interessati.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — NENNI — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 febbraio 1947, n. 122.

Autorizzazione della spesa di lire trentacinque miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze ed il tesoro:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire trentacinque miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni nei sottoindicati limiti:

a) per il completamento di opere autorizzate dal Governo Alleato	L.	3.500.000.000
b) per la concessione di contributi a privati per i lavori di riparazione e costruzione di alloggi danneggiati dalla guerra, ai sensi del testo unico 9 giugno 1945, n. 305 e successive modificazioni	L.	7.000.000.000
c) per la costruzione di case per i senza tetto, a totale carico dello Stato, in applicazione del citato testo unico 9 giugno 1945, numero 305 e successive modificazioni	»	8.000.000.000
d) per lavori di riparazione di danni bellici e per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario	»	16.500.000.000
Totale . .	L.	35.000.000.000

Art. 3.

Con il fondo di cui al precedente art. 2, lettera *c*) si potrà provvedere alla costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici di case anche in Comuni nei quali si è verificato, per effetto di contingenze di guerra, un eccezionale aumento di popolazione stabile.

Sullo stesso fondo sarà imputata fino alla concorrenza di lire sessanta milioni, la spesa occorrente per il completamento dei fabbricati la cui costruzione è rimasta interrotta a causa degli eventi bellici e ai quali deve provvedere l'Ente edilizio di Reggio Calabria, a norma degli articoli 17, 395 e 396 del testo unico delle leggi emanate per il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 4.

Sul fondo di cui al precedente art. 2, lettera *d*), sarà imputata fino alla concorrenza di lire trenta milioni l'ulteriore spesa in aggiunta a quella autorizzata in base all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, da destinare ai lavori di costruzione del primo lotto del collettore Fosso Bianco, a difesa dell'abitato di Torre del Greco danneggiato dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Per i lavori di cui all'art. 2, lettera *a*) del presente decreto, si procederà nei confronti degli interessati, al recupero totale o parziale, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 6.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze ed il tesoro sarà provveduto in relazione alle effettive necessità ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 gennaio 1947, n. 123.

Autorizzazione all'Accademia di San Luca, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 123. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la insigne Accademia di San Luca, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 150.000 disposto in suo favore dalla signora Ginevra Ballanti, per la istituzione di un premio annuo da intitolare « Premio Ludovico Serafini-Vigneri » e da conferire a quell'allievo della insigne Accademia di San Luca il quale, ammesso per esami allo studio di disegno istituito presso l'Accademia stessa, avrà dato la migliore prova di capacità, di assiduità e di disciplina.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 febbraio 1947, n. 124.

Erezione in ente morale della « Fondazione dott. Ernesto Folli », con sede in Codogno (Milano).

N. 124. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione dott. Ernesto Folli », con sede in Codogno (provincia di Milano), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 125.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della « Fondazione Luigi Zoja » presso l'Università di Milano.

N. 125. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 5 dello statuto della « Fondazione Luigi Zoja » presso l'Università di Milano, approvato con regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1681.

Visto *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 126.

Erezione in ente morale della « Fondazione Anna Rosa e Carla Bassetti » presso l'educandato « Collegio delle fanciulle » di Milano.

N. 126. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Anna Rosa e Carla Bassetti » presso l'educandato « Collegio delle fanciulle » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 127.

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare un legato.

N. 127. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 100.000 disposto in suo favore dall'avv. Vincenzo De Marchis, con testamento olografo in data 6 dicembre 1941 e codicillo in data 11 agosto 1942, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del prof. dott. Francesco De Marchis e da conferirsi, ogni anno, al laureato in medicina e chirurgia presso l'Università anzidetta, che abbia discusso la migliore dissertazione di laurea in patologia speciale medica.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 gennaio 1947.

Rettifica del decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 agosto 1946, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1946, registro n. 4, foglio n. 212, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 16 agosto 1946, riguardante radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è così rettificato:

a) alla pagina n. 5, nella parte relativa al motopeschereccio « Vittorio Veneto », le parole: « dalle ore 24 del 18 settembre 1943 » sono sostituite dalle altre: « dalle ore 24 dell'8 settembre 1943 »;

b) alla pagina n. 7, nella parte relativa al motoveliero « Adria », le parole: « dalle ore 24 del 1° settembre 1943 » sono sostituite dalle altre: « dalle ore 24 dell'8 settembre 1943 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1947

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1947
Registro Marina n. 6, foglio n. 51.

(1425)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle motozattere da trasporto L.C.T. « 832 » - « 833 » - « 834 ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono iscritte nel quadro del naviglio militare a decorrere dal 7 ottobre 1946:
motozattera da trasporto L. C. T. « 832 »;
motozattera da trasporto L. C. T. « 833 »;
motozattera da trasporto L. C. T. « 834 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Marina n. 5, foglio n. 247.

(1403)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947.

Radiazione dal ruolo del naviglio dello Stato del rimorchiatore « Portoferraio ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il rimorchiatore « Portoferraio » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Marina n. 5, foglio n. 240.

(1333)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947.

Radiazione dal ruolo del naviglio dello Stato della torpediniera « Pallade ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

La torpediniera « Pallade » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Marina n. 5, foglio n. 242.

(1334)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947.

Radiazione dal ruolo del naviglio dello Stato di unità perdute durante la guerra 1940-45.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato:
nave idrografica « Cariddi »;
rimorchiatore « Forte »;
V.A.S. « 202 »;
motozattere « 717 » « 728 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Marina n. 5, foglio n. 239.

(1335)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1946.
Nomina di due membri del Collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, relativo alla costituzione dell'Istituto per la ricostruzione industriale, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 512;

Visto il decreto del Capo del Governo del 31 dicembre 1937, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 446, che apporta modificazioni alle norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Decreta:

Con decorrenza 15 novembre 1946, sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Istituto per la ricostruzione industriale in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e del tesoro:

quale sindaco effettivo, l'ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato comm. rag. Alfredo Gandini, in sostituzione dell'ispettore generale della Direzione generale del tesoro, comm. dott. Mario Romanelli, deceduto, e quale sindaco supplente, l'ispettore generale del Ministero delle finanze Alberto Balbi, in sostituzione del predetto comm. rag. Alfredo Gandini già supplente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947
Registro Finanze n. 3, foglio n. 135. — LESEN

(1408)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.
Costituzione e funzionamento del Comitato consultivo per le piante officinali, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuta la opportunità di costituire presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un organo consultivo permanente avente i compiti di studiare e proporre provvedimenti miranti ad incrementare e migliorare la produzione, il commercio e l'utilizzazione in genere delle piante officinali e derivati;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato e i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e la circolare n. 139009 emanata dal Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato in data 26 giugno 1946, concernente il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, modificato con i decreti legislativi luogotenenziali del 5 aprile 1945, n. 167, e del 31 agosto 1945, n. 572, relativi al trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle commissioni, comitati e di altri collegi, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di corrispondere ai componenti del Comitato anzidetto, estranei al personale dell'Amministrazione statale, una indennità per le adunanze dello stesso e il trattamento di missione per i componenti che, al fine di parteciparvi, si rechino fuori delle rispettive residenze;

Ritenuta la necessità di assegnare ai componenti dipendenti dallo Stato il compenso previsto dalle norme vigenti sopracitate e il trattamento economico in dipendenza delle missioni effettuate allo scopo di intervenire alle riunioni del Comitato di cui sopra

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato consultivo per le piante officinali a cui sono demandati i compiti di:

a) studiare e proporre provvedimenti volti all'incremento e alla migliore utilizzazione del patrimonio erboristico medicinale ed essenziero;

b) esprimere il proprio parere su ogni iniziativa che in materia sarà sottoposta al suo giudizio e adempiere le altre funzioni ed attività delle quali potrà essere di volta in volta investita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito da:

1) il direttore generale della Produzione agricola, presidente;

2) il prof. dott. Mario Settimj in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, membro;

3) il prof. dott. Guido Rovesti, membro;

4) il prof. dott. Fabrizio Cortesi, membro;

5) il dott. Gino Graiff, membro;

6) il dott. Renzo Pollastri, con funzioni di segretario.

Il Comitato potrà aggregarsi di volta in volta, congiuntamente e separatamente, a seconda degli argomenti da trattarsi:

il direttore della Stazione sperimentale per le piante officinali annessa all'Istituto e orto botanico di Napoli;

il direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

Potrà, infine, invitare a partecipare alle riunioni, allorchè se ne presenti la opportunità, rappresentanti di altre Amministrazioni statali o di enti pubblici nonchè persone particolarmente competenti in materia.

Art. 4.

Gli invitati alle adunanze del Comitato, non dipendenti dalla Amministrazione dello Stato nè da quella delle provincie, comuni e enti di diritto pubblico, che per partecipare alle adunanze stesse, si allontanino dalla loro normale residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per il personale statale di grado da destinarsi di volta in volta con decreto da emanarsi di concerto col Ministero del tesoro. Al sopranominato dott. Gino Graiff, membro fisso del Comitato, è attribuito, agli effetti del presente articolo, il grado 6°.

Ai funzionari dello Stato competono le diarie e le indennità stabilite dalle norme vigenti.

A tutti gli incaricati di partecipare alle riunioni del Comitato è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di L. 250, se estranei alle Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed in genere degli enti di diritto pubblico, e di L. 50 se dipendenti dallo Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 260.

(1427)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Autorizzazione ai Magazzini generali fiduciari di Parma a ricevere in deposito anche merci estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1927, che autorizza l'istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali fiduciari di Parma pel deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1946, presentata dai Magazzini generali fiduciari di Parma per essere autorizzati a ricevere in deposito anche merci estere;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma in data 29 settembre 1946;

Decreta:

I Magazzini generali fiduciari di Parma sono autorizzati a ricevere in deposito anche le merci estere.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

p. Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Mantova, Rovigo, Andria, Ficarolo, Lendinara, Magnacavallo, Marcaria, Ostiglia, Reggio Rusco, Revere, Roverbella, Sermide, Suzzara e Sustinente.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Mantova, Rovigo, Andria, Ficarolo, Lendinara, Magnacavallo, Marcaria, Ostiglia, Reggio Rusco, Revere, Roverbella, Sermide, Suzzara e Sustinente nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Mantova, Rovigo, Andria, Ficarolo, Lendinara, Magnacavallo, Marcaria, Ostiglia, Reggio Rusco, Revere, Roverbella, Sermide, Suzzara e Sustinente.

Roma, addì 19 febbraio 1947

Il Ministro: SCELBA

(1340)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1947.

Apertura di una dipendenza in Caronno Milanese (Varese) della Banca popolare di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Milano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Caronno Milanese (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1947.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Brescia;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Gangi Calogero dell'Università degli studi di Milano, nella carica di componente effettivo della predetta Commissione, avendo egli dichiarato di non potere accettare l'incarico per ragioni di salute;

Decreta:

Il prof. Avanzini Massimo, libero docente di diritto commerciale, residente in Brescia, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di quella città, in sostituzione del prof. Gangi Calogero.

Roma, addì 4 marzo 1947

Il Ministro: GULLO

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1947.

Apertura di una dipendenza in Cittareale (Rieti) della Cassa di risparmio di Rieti.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Cittareale (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1947.

Apertura di una dipendenza in Venarotta (Ascoli Piceno) della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 19[illegible], n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, ente morale con sede in Ascoli Piceno;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, ente morale con sede in Ascoli Piceno, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Venarotta (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1371)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1947.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1946, con il quale il rag. Giorgio Costa veniva nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Considerato che il predetto rag. Costa ha rinunciato alla carica suindicata e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Giovan Battista De Gregori è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, in sostituzione del rag. Giorgio Costa, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1947

(1377) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1947.

Apertura di uno sportello in Grisolera (Venezia) della Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Venezia, ente morale con sede in Venezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Venezia, ente morale con sede in Venezia, è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Grisolera (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1947

(1374) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1947.

Apertura di uno sportello in Igea Marina, frazione di Rimini (Forlì), della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini, è autorizzata ad istituire un proprio sportello in Igea Marina, frazione di Rimini (Forlì), con funzionamento limitato al periodo 15 maggio-15 settembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1375)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1947.

Apertura di dipendenze in Venezia, Conselve (Padova), Breda di Piave (Treviso), Cervignano del Friuli (Udine), Jesolo (Venezia), Cavarzere (Venezia) e Calalzo (Belluno) della Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza e chiusura della dipendenza di Laggio, frazione del comune di Vigo di Cadore (Belluno).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Venezia, piazzale Roma, in Conselve (Padova), in Breda di Piave (Treviso), in Cervignano del Friuli (Udine), in Jesolo (Venezia), in Cavarzere (Venezia) ed in Calalzo (Belluno) contro la contemporanea chiusura della dipendenza di Laggio, frazione del comune di Vigo di Cadore (Belluno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1384)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1947.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione abbinata alle operazioni di capitalizzazione, presentata dalla Società anonima assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata alle operazioni di capitalizzazione e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione abbinata alle operazioni di capitalizzazione e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società anonima assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla scadenza del contratto di capitalizzazione, se la morte dell'assicurato avviene dopo il compimento del 5° anno dalla decorrenza e prima della scadenza del contratto stesso.

Roma, addì 7 marzo 1947

(1433) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 27 febbraio 1947.

Convalida del decreto del Ministero dell'interno in data 6 settembre 1944, con il quale l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia veniva autorizzata ad acquistare un'area in Busto Arsizio (Varese).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Vista la nota del commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia in data 25 febbraio 1947, n. 3312, con la quale si chiede la convalida, ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 476, che ha prorogati i termini prescritti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sino al 31 marzo 1947, del decreto del Ministero dell'interno in data 6 settembre 1944, n. 25285-41, con il quale l'Opera nazionale predetta veniva autorizzata ad acquistare il fabbricato con annesso terreno sito in Busto Arsizio (Varese), di proprietà delle sorelle Cerana, distinto in catasto ai numeri di mappa 476 e 475 per il prezzo di L. 1.300.000, per il funzionamento, in luogo, della Casa della Madre e del Bambino, come da deliberazione dell'ente predetto in data 20 dicembre 1943;

Ritenuto che l'operazione di compravendita in parola venne effettuata sulla base di disposizioni legislative vigenti anteriormente alla costituzione dello pseudo governo repubblicano e per l'attuazione dei fini di istituto dell'Opera nazionale predetta, e quindi restano esclusi dalla stessa motivi di carattere politico;

Visti gli atti;

Visti il testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Decreta:

E' dichiarato valido il decreto del Ministero dell'interno in data 6 settembre 1944, con il quale l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia veniva autorizzata ad acquistare dalle sorelle Cerana l'area ed il sopradescritto fabbricato per il funzionamento della Casa della Madre e del Bambino di Busto Arsizio (Varese).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1947

(1525) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da De Personali Mercedes avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 114 decisioni N. 247-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 26 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig. De Personali Mercedes fu Carlo, domiciliata in Milano, elettivamente presso l'avv. L. Barbareschi, via Uberto Visconti di Modrone n. 2, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da De Personali Mercedes contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 26 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1260)

Esito del ricorso presentato da Carrara Angelo Andrea avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 115 decisioni N. 67/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 26 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Carrara Angelo Andrea di Michele, nato a Genova il 6 febbraio 1904, domiciliato a Recco (Genova) ed attualmente in Roma, via Assisi n. 69, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Carrara Angelo Andrea contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 26 febbraio 1947

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1261)

Esito del ricorso presentato da Coppola Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 116 decisioni N. 240/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 4 del mese di marzo, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei sigg.: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Coppola Mario fu Pietro, domiciliato in Roma, via Lima, n. 35, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Coppola Mario contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 4 marzo 1947

La Commissione

T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario D. CURCIO

(1359)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Sostituzione dell'amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione Romagna d'Etiopia

Con decreto interministeriale 24 febbraio 1947, il rag. Attilio Tomassini cessa dall'incarico di amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione Romagna d'Etiopia ed in sua vece è nominato il segretario generale di Governo dottor Ercole Vellani.

(1489)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Brasolin Emilio già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 123.

(1381)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza)

Nella riunione tenutasi il 18 gennaio 1947 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Spezzano della Sila, il rag. Ippolito Spagnuolo fu Francesco è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1380)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 marzo 1947 - N. 63

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,90
Id. 3,50 % 1902	85 —
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	92,325
Redimibile 3,50 % 1934	78,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,35
Id. 5 % 1936	93,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 % convertiti 1951	97,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato

DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	204460 (nuda propr. e usufr.)	De Francisci Dante fu Fiorentino, dom. in Catania, con usufrutto a Pulvirenti Giuseppina fu Francesco, ved. De Francisci	2.500 —
Id.	204461 (nuda propr. e usufr.)	De Francisci Igea fu Fiorentino, ved. Romeo, dom. a Catania, con usufrutto come sopra	2.500 —
Id.	204462 (nuda propr. e usufr.)	De Francisci Romilda fu Fiorentino, maritata Susinno, con usufrutto come sopra	2.500 —
Id.	204462 (nuda propr. e usufr.)	De Francisci Aldo fu Fiorentino, con usufrutto come sopra	2.500 —
P. Red. 5 % (1936)	10534	Di Francesco Concettina di Salvatore, moglie di Petix Giuseppe, dom. in Serradifalco (Caltanissetta), vincolata	35 —
Rendita 5 %	200647	Ospizio di mendicità « Garibaldi » in Catania, amministrato dal Comune	3.640 —
Id.	179066	Associazione italiana della Croce Rossa in Roma	25 —
Id.	179067	Come sopra	100 —
Id.	179068	Come sopra	100 —
Id.	179069	Come sopra	500 —
Id.	13830	Come sopra	2.500 —
Id.	13828	Come sopra	25 —
Id.	197852	Come sopra	130 —
Id.	197853	Come sopra	130 —
Id.	197854	Come sopra	100 —
Id.	202817	Naselli Margherita fu Francesco, moglie di Palma Tommaso fu Lorenzo, dom. in Palermo, vincolata	2.140 —
Id.	10546	Zichittella Ignazio fu Vito, dom. a Marsala (Trapani), vincolata	10 —
P. Red. 5 % (1936)	10681	Fabiano Elvira di Carlo Salvatore, moglie di Giannona Eduardo fu Salvatore, dom. a Catania, vincolata con usufrutto a favore di Fabiano Carlo Salvatore	2.650 —
P. Red. 3,50 % (1934)	96556	Sgrai Salvatore di Vincenzo, dom a Randazzo (Catania)	14 —
Id.	1207	Arena Giuseppe di Santi, dom. a Catania	14 —
Id.	3471	Reclusorio delle Proiette Settenarie di Trecastagni (Catania).	70 —
Id.	3472	Come sopra	7 —
Id.	169186	Comune di Trecastagni	17,50
Id.	240972	Conservatorio delle Vergini, in Trecastagni (Catania)	206,50
Id.	248250	Comune di Trecastagni	175 —
Id.	305590	Come sopra	77 —
Id.	365310	Congregazione di carità di Trecastagni (Catania)	73,50
Id.	368792	Reclusorio delle Proiette Settenarie di Trecastagni, in Trecastagni, vincolata	644 —
Id.	58429	Pennisi Alfia fu Rosario, moglie di Calabretta Vincenzo fu Letterio, dom. a Giarre (Catania), vincolata	56 —
Id.	92410	Di Bella Giuseppe fu Michele, dom. a Catania	14 —
Id.	92411	Bua Giuseppe di Marco, dom. come sopra	14 —
Id.	92429	Consoli Salvatore di Giovanni, dom come sopra	14 —
Id.	351567	Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Paternò	45,50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. Red. 3,50%(1934)	393432	Arciconfraternita del SS.mo Rosario, in Paternò	10,50
Id.	305592	Comune di Vizzini (Catania)	1.876 —
Id.	367381	Ospedale civico di Vizzini	35 —
Id.	319778	Orlando Rosina di Remigio, moglie di Gambino Antonio, dom. a Palermo, vincolata	52,50
Id.	403480	Ospedale civico di Vizzini (Catania), amministrato dalla locale Congregazione di carità	17,50
Id.	397936	Zappalà Margherita di Angelo, dom. a Belpasso (Catania), vincolata	136,50
B. T. N. 5 % (1950) Serie 3ª	1032	Tirirò Vincenza di Giuseppe, moglie di Falcone Gaetano, dom. in Licodia Eubea (Catania)	Capitale 1.000 —
Id. Serie 12	279	Come sopra	2.000 —
Id. Serie 1	4576	Trigona Antonio e Rosalia fu Benedetto, minori sotto la tutela di Tagliavia Giacomo fu Filippo, dom. in Palermo	1.000 —
B. T. N. 5 % (1951) Serie 45	268	Lo Vecchio Vincenzo fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cardaci Maria, ved. Lo Vecchio, dom. in Catania	10.000 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 8 marzo 1947

Il direttore generale: CONTI

(1343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T, n. 67, rilasciata il 7 dicembre 1943 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Verona a favore del Banco di Roma succursale di Verona, per il deposito di L. 100.000 di B.T.N. 1951 4 %, presentati per operazioni di cambio in buoni 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(386)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 51

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Lecce il 9 luglio 1943 con n. 222/12314, per buoni Tesoro novennali 1951, del capitale nominale di L. 3500 (tremilacinquecento), con decorrenza dal 15 aprile 1943, intestata a Guglielmi Giuseppe di Pasquale, per conto di Staiano Nicoletta fu Agostino maritata Arasci.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(387)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 52

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 26, rilasciata dalla sezione di Tesoreria di Milano in data 20 febbraio 1946 a favore della Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Milano, per il deposito di buoni Tesoro novennali 5 % 1944, per l'importo complessivo di L. 1000 (mille), presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa richiesta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

Il direttore generale: CONTI

(388)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli e per esami a due posti di assistente medico in prova (gruppo A - grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto superiore di sanità.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza delle ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente il riordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a due posti di assistente medico in prova (gruppo A, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto superiore di sanità, con l'annuo stipendio inerente al grado predetto dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, oltre le indennità mensili di carovita e le eventuali quote complementari.

I vincitori saranno nominati assistenti medici in prova con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti e, se riconosciuti idonei dall'Amministrazione, conseguiranno la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta nella prescritta carta da bollo, diretta all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, dovrà pervenire all'Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita n. 299, non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare cognome, nome, paternità, luogo di nascita e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni ed elencare i documenti ed i titoli presentati, nonchè indicare le lingue estere nelle quali intendono di sostenere l'esame.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superati i 30. Tale limite di età è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per speciali disposizioni di legge.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo: eguale beneficio è esteso agli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Nessun limite è previsto per il personale civile non di ruolo purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre sempre nella prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto entro l'anno precedenti residenze;

e) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva. I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale;*

i) diploma in originale o in copia notarile di laurea in medicina e chirurgia, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 1909, e diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) i titoli professionali e scientifici che dovranno essere presentati in originale o in copia notarile;

m) i lavori scientifici dovranno essere presentati in cinque esemplari.

Saranno presi in considerazione soltanto quelli pubblicati o presentati per la pubblicazione in un periodico scientifico.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione dei documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Art. 7.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni generali di batteriologia, parassitologia e immunologia;

2) traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B) *Prove pratiche*:

1) tecnica della autopsia degli animali da esperimento;

2) microscopia e tecnica microscopica;

3) tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C) *Prova orale*:

1) cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria;

2) tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

3) le malattie infettive.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 1960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 10.

Non saranno ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 35/50 nel giudizio sui titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche purchè in nessuna di esse abbiano riportato meno di 30/50. Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti fra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso, nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Art. 12.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esami, secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 13.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento dell'esame, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e procede alla nomina dei vincitori dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1946

L'Alto Commissario: BERGAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1947
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 373. — FERRARI

(1490)

Concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente veterinario in prova (gruppo A - grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto superiore di sanità.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza delle ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente il riordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami ad un posto di assistente veterinario in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto superiore di sanità, con l'annuo stipendio inerente al grado predetto dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, oltre le indennità, mensili di carovita e le eventuali quote complementari.

Il vincitore sarà nominato assistente veterinario in prova con gli assegni a lui spettanti a norma delle disposizioni vigenti e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta nella prescritta carta da bollo, diretta all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, dovrà pervenire all'Istituto superiore di sanità, viale Regina Margherita n. 299, non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare cognome, nome, paternità, luogo di nascita e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni ed elencare i documenti ed i titoli presentati, nonchè indicare le lingue estere nelle quali intendono di sostenere l'esame.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e non superati i 30. Tale limite di età è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per speciali disposizioni di legge.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo: eguale beneficio è esteso agli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Nessun limite è previsto per il personale civile non di ruolo purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre sempre nella prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato da rilasciarsi dal sindaco del competente ufficio comunale, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, dovranno esibirsi altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto entro l'anno precedenti residenze;

e) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva. I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale;*

i) diploma in originale o in copia notarile di laurea in medicina veterinaria, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 1909, e diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) i titoli professionali e scientifici che dovranno essere presentati in originale o in copia notarile;

m) i lavori scientifici dovranno essere presentati in cinque esemplari.

Saranno presi in considerazione soltanto quelli pubblicati o presentati per la pubblicazione in un periodico scientifico.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione dei documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Art. 7.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A) *Prove scritte*:

1) nozioni generali di batteriologia, parassitologia e immunologia;

2) traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B) *Prove pratiche*:

1) tecnica della autopsia degli animali da esperimento;

2) microscopia e tecnica microscopica;

3) tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C) *Prova orale*:

1) cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria;

2) tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

3) le malattie infettive del bestiame.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 1960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 10.

Non saranno ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto i 35/50 nel giudizio sui titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche purchè in nessuna di esse abbiano riportato meno di 30/50. Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti fra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso, nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Art. 12.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esami, secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 13.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento dell'esame, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e procede alla nomina dei vincitori dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1946

L'Alto Commissario: BERGAMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1947
Registro Presidenza n. 5, *foglio n.* 374. — FERRARI

(1491)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.